

Piccolo imprenditore, fallimento, requisiti dimensionali e rimanenze di magazzino

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2017, n. 23196. Pres. SCALDAFERRI. Rel. FERRO.

Fallimento – Dichiarazione – Requisiti dimensionali – Attivo patrimoniale – Piccolo imprenditore – Rimanenze di magazzino

Nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama la art. 1, comma 2, lett. a) l.fall., (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 1) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l'acquisto degli stessi beni.

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. N.F., imprenditore individuale operante sotto la ditta (*), impugna la sentenza App. Catanzaro 21.6.2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto avverso la sentenza Trib. Vibo Valentia 27.11.2015 già dichiarativa del proprio fallimento;
2. per la corte, ammessa la produzione da parte del debitore e per la prima volta in sede di reclamo di documenti (nella specie le dichiarazioni reddituali) volti ad integrare il possesso congiunto dei requisiti ostativi alla fallibilità, in ogni caso la loro efficacia esimente doveva, nel caso concreto, negarsi, essendo risultato superato, già per il 2014, il parametro dell'attivo, quanto ai 300.000 Euro;
3. il punto dell'insolvenza veniva affrontato escludendo che una generica contestazione potesse sovvertire la statuizione del tribunale, in merito alla modestia del credito azionato ed alla sussistenza di crediti vantati e non riscossi, tanto più che il reclamo elevava a motivo d'impugnazione solo la censura sui predetti requisiti della L.Fall., art. 1; in ogni caso si dava atto anche di protesti, sostanziale impossidenza oltre all'abitazione, ampiezza del passivo verso i fornitori.
4. con il ricorso si deducono tre motivi e, in particolare:

- la violazione della L.Fall., art. 1, con riguardo all'attivo, erroneamente computato;
- la violazione dell'art. 2424 c.c.;
- il vizio di motivazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo e secondo motivo di ricorso, da affrontare congiuntamente stante la omogeneità, sono fondati, posto che la sentenza, nel richiamare il principio di cui a Cass. 17553/2009 - per il quale "nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama la L.Fall. art. 1, comma 2, lett. a), (nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 1) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l'acquisto degli stessi beni " - non ha considerato che, dalla documentazione fiscale del 2014, risultava una voce, pari ad Euro 198.657 e corrispondente ai "ricavi lordi" dell'anno, inidonea di per sè, e senza diversa illustrazione e sviluppo di propri addendi interni, a mutarsi in diretto valore della componente "attivo";

2. l'addizione delle rimanenze finali ai crediti, e in difetto di immobilizzi (Cass. 19654/2015), conduceva pertanto, sottraendo dall'attivo una voce anche giuridicamente propria dei realizzi lordi annuali, ad una unità di grandezza, per come messa in evidenza dalla corte, inferiore al limite di fallibilità dei 300.000 Euro annui;

3. l'accoglimento dei primi due motivi, rende assorbito il terzo e determina la necessità della cassazione con rinvio, essendo mancata una più compiuta disamina delle complessive difese rese in sede di reclamo dal debitore e che parimenti avranno modo di essere verificate, alla luce della L.Fall., art. 1, comma 2, ed apprezzando la dislocazione dell'onere della prova a carico del debitore, di nuovo avanti alla corte d'appello per tutti i requisiti dimensionali già non considerati (Cass. 22150/2010);

4. il ricorso va dunque accolto con riguardo ai primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione e rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017.